

51.50 + 103.00
 103.00 - 51.50
 - 103.00
 - 103.00
 - 180.35
 + 103.00
 - 103.00
 - 103.00
 - 206.00
 - 206.00
 - 257.50
 - 103.00
 - 257.50
 + 515.00
 + 309.00
 - 206.00

 29,097.85

291025

.40.00 2000.00
 .60.00 500.00
 .100.00 309.00
 .50.00 257.50
 - 20.00
 .50.00
 .40.00
 .40.00
 - 20.00
 - 20.00
 - 20.00
 - 10.00
 - 20.00
 - 20.00
 .35.00
 - 20.00

 565.00

283475



STATUTO

E

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETA' VENETA

DI

MUTUO SOCCORSO

SEDE IN

✦ MANOR. PA. ✦

TIPOGRAFIA DE

"L' IMPARZIALE"

614 BRADDOCK AVENUE,

BRADDOCK. PA.

120.00
21.20

235



CERTIFICATO D'AMMISSIONE


Si certifica che il Signor
Bombassaro Gottardo

Residente al Com. di *Fanzano*
Tr. di Belluno (Italia)

e' stato ammesso come Membro in
questa Societa' il giorno *1 Maggio 08*
Monor. Pa. 30/8 190...

Il Segretario
G. Marsiglios

Il Presidente
A. Giacomelli



IN THE COURT OF COMMON PLEAS
OF WESTMORELAND COUNTY,
PENNSYLVANIA

In re Incorporation of)
"Società Veneta di Mutuo)
Soccorso," of the Borough) *No. 283 May, T. 1908*
of Manor, Pennsylvania)

To the Honorable, the Judges of the said
Court :

Be it known that the subscribers, all of
whom are citizens of the Commonwealth of
Pennsylvania, having associated themselves
together for the purpose of mutual aid, pro-
tection and other beneficial purposes herei-
nafter more fully set forth, and being desirous
of becoming incorporated agreeably to the
provisions of the Act of the General Assembly
of the Commonwealth of Pennsylvania, enti-
tled "An Act to provide for the Incorporation
and Regulation of certain Corporations," ap-
proved the 29th day of April, A. D. 1874,
and its supplements, do hereby declare, set
forth and certify that the following are the
purposes, objects, articles and conditions of
their said association, for and upon which
they desire to be Incorporated :

1. The name of the intended Corporation



shall be "Società Veneto di Mutuo Soccorso," of Manor, Pennsylvania.

2. The purposes for which the said Corporation is formed, are charitable and benevolent, to wit, to aid, protect and otherwise benefit its members by paying sick and funeral benefits from funds collected from its members in the manner prescribed in the Constitution and By-Laws and in accordance with the laws of the Commonwealth of Pennsylvania and the rules of the said Court of Common Pleas, and for the further purpose of cultivating charity, liberty, fraternity, equality and good citizenship among its members and as a means of furthering the aforesaid purposes of the said Society, the use of all liquors of an intoxicating character or the selling or otherwise disposing of the same or the storing or distributing of the same in, on or about the premises of the said "Società Veneta di Mutuo Soccorso", of Manor, Pa., shall not be permitted during the existence of the said Society, and any violation of this clause relating to the selling, using, storing or distributing of intoxicating liquors shall be sufficient to warrant the immediate revocation of the charters of said Corporation.

3. The place where the business of the

said Corporation is to be transacted is in the borough of Manor, county of Westmoreland and state of Pennsylvania.

4. The Corporation is to exist perpetually by its corporate name.

5. The names and residences of the subscribers, (the corporation has no capital stock) are as follows :

Name	Residence
Antonio Carrera	Manor, Pa.
Narciso Pellegrini	Pittsburg, Pa.
Antonio Bertolina	Irwin, Pa.
Angelo Bertolina	Irwin, Pa.
Struzzi Vincenzo	Manor, Pa.

6. The business of the said Corporation is to be managed by a Board of Trustees consisting of five members, and the names and residences of those chosen Trustees for the first year are :

Name	Residence
Antonio Carrera	Manor, Pa.
Narciso Pellegrini	Pittsburg, Pa.
Antonio Bertolina	Irwin, Pa.
Angelo Bertolina	Irwin, Pa.
Vincenzo Struzzi	Manor, Pa.

7. The yearly income of the Corporation other than that derived from real estate, shall not exceed \$4,000.00. The fees for mem-

bership and dues are to be assessed and used in the manner prescribed in the By Laws of the Society.

8. Future members are to be chosen and admitted to membership in the said Corporation in the manner prescribed in the Constitution and By-Laws of the said Corporation and subject to the laws of the Commonwealth of Pennsylvania and the rules of the said Court of Common Pleas

Witness our hands and seals this 18th day of February A. D. 1908.

Antonio Carrera	Manor, Pa.	(seal)
Narciso Pellegrini	Pittsburg, Pa.	(seal)
Antonio Bertolino	Irwin, Pa.	(seal)
Angelo Bertolina	Irwin, Pa.	(seal)
Vincenzo Struzzi	Manor, Pa.	(seal)
Commonwealth of Pennsylvania		} SS.
County of Westmoreland.		

Before me, the subscriber, a Notary Public in and for the county and state aforesaid, personally appeared Antonio Carrera, Narciso Pellegrini, Antonio Bertolina, Angelo Bertolina and Vincenzo Struzzi, five of the subscribers to the foregoing Certificate of Incorporation of "Società Veneta di Mutuo Soccorso", of Manor, Pennsylvania, and in due

form of law acknowledged the same to be their act and deed.

Witness my hand and Notarial seal this 18th day of February A. D. 1908.

PETER H. NALEY
NOTARY PUBLIC.

And now, to wit, the 21st day of March, A. D. 1908, the within Charter and Certificate of Incorporation having been presented to me, one of the Law Judges of the said Court of Common Pleas of Westmoreland County, Pennsylvania, accompanied by due proof of publication of the notice of this application as required by the Act of Assembly and rules of the said Court in such cases made and provided, I certify that I have examined and perused the said writing as amended and have found the same to be in proper form, and within the purposes named in the first class specified in Section Second, of the Act of the General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania, entitled 'An Act to provide for the Incorporation and Regulation of certain Corporations', approved April 29th, 1874, and the supplements thereto, and the same appearing to be lawful and not injurious to the community, I do hereby on motion of

Chas. C. Crowell, Esq., on behalf of the petitioners, order and direct that the said Charter of "Società Veneta di Mutuo Soccorso", of Manor, Pennsylvania, aforesaid, be and the same is hereby approved, and that upon the recording of the same and of this order, the subscribers thereto and their associates shall be a Corporation by the name of "Società Veneta di Mutuo soccorso" of Manor, Pennsylvania, for the purposes and upon the terms therein stated.

Alexander D. W. Connell J.

Attest :

HARRY N. YOUT, Prot.



COSTITUZIONE FONDAMENTALE

STATUTO

ARTICOLO 1. — E' costituita una Società sotto il nome di Società Veneta di Mutuo Soccorso.

ART. 2. — La sede di questa Società è in Manor, Pa.

ART. 3. — Questa Società ha per principi fondamentali Libertà, Fratellanza, Uguaglianza e Buoni Cittadini per membri. Suo principale scopo è il Mutuo Soccorso.

ART. 4. — Per ottenere lo scopo del sopradetto articolo, la Società sarà diretta ed amministrata da

- (1) Un Presidente.
- (2) Due Vice Presidente.
- (3) Un Tesoriere.
- (4) Un Segretario di Archivio.
- (5) Un Segretario di Finanza.

- (6) Due Porta Bandiere.
- (7) Due Vice Porta Bandiere.
- (8) Due Comitati dovranno : nche essere nominati, ciascuno composto di otto membri, uno dei quali resterà a capo di essi.
- (a) Un Comitato d'Investicazione.
- (b) Un Comitato Sanitario della Società.
- (9) Tre Curatori da restare in Ufficio per sei mesi.
- (10) Due sergenti d'armi saranno nominati per sei mesi.

ART. 5. — Questa Società potrà avere un numero illimitato di membri, ed il suo scioglimento potrà farsi solamente se il numero dei soci scenderà a 7.

ART. 6. — L'amministrazione della Società durerà in carica per sei mesi.

Ammissione dei Membri.

ART. 7. — Qualunque lavoratore che parli la lingua Italiana potrà divenire membro di questa Società. L'ammissione di esso, però, bisogna che sia proposta da un membro attivo della Società a cui l'aspirante darà tutte le informazioni che bisognano circa la nascita, paternità, dimora, ecc., inoltre ogni socio per essere ammesso dovrà presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione. La spesa di questo certificato é a totale carico del socio nuovo.

ART. 8. — La tassa di ammissione dovrà essere pagata dal membro che presenta la proposta del candidato a socio del sodalizio. Tale applicazione sarà tenuta esposta per dieci giorni sul quadro di affissioni nella sala di riunione, durante il tempo che il Comitato investiga sul conto dell'aspirante.

La Commissione d'Investigazione nella prossima seduta ordinaria sociale discuterà l'approvazione per votazione. I tre quinti dei voti dei membri presenti sono sufficienti per eleggere l'applicante socio del sodalizio.

ART. 9. — La tassa di ammissione è stabilita nel modo seguente:

dai 16 ai 20 anni inclusi	\$2,00
" 20 " 25 " " "	2,50
" 25 " 30 " " "	3,00
" 30 " 40 " " "	5,00
" 40 " 50 " " "	8,00

ART. 10. — L'applicazione e la tassa di ammissione debbono essere consegnate nelle mani del Presidente, e qualora l'applicante non venisse ammesso, la tassa sarà ridata.

ART. 11. — Ammesso l'applicante a far parte del sodalizio egli deve presentarsi alla prossima seduta che la Società terrà, per ricevere una copia dello Statuto ed il certificato di socio. Egli deve anche provvedersi delle insegne della Società.

ART. 12. — I membri debbono rigorosamente osservare lo Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo. Essi debbono rispettare i membri fratelli della Società e specialmente la Commissione esecutiva nell'esercizio delle proprie funzioni.

Qualora un membro si macchiasse d'insubordinazione, venisse a lite con un altro socio; o non osservasse i su menzionati articoli o venisse meno ai suoi doveri, il Presidente ha la facoltà di espellerlo dal sodalizio per tre mesi.

In caso di malattia, durante questo tempo, o morte, durante il periodo di sospensione, la Società farà il funerale, spendendo la somma per ciò fissata, e non darà nessun sussidio o beneficio, nè il membro o qualche suo rappresentante avranno diritto a qualche cosa durante questo tempo di sospensione, eccettuata la cerimonia del funerale come si è stabilito.

ART. 13. — Gli applicanti affetti da imperfezioni fisiche, da infermità o da caratteri che li rendono inabili a guadagnarsi la vita, non possono essere ammessi quali socii, e verranno espulsi dalla Società in ogni tempo coloro che maliziosamente riusciranno a tenere celata qualche malattia al tempo dell'ammissione.

ART. 14. — Qualora un membro si facesse ammalato per usufruire dei benefici all'uopo concessi, la Commissione Sanitaria sospenderà subito ogni sussidio fino a nuovo avviso del Dottore cui compi'ò il certificato.

Il Presidente rapporterà tali e li sottoporrà ad un meeting generale, e se questi membri saranno trovati colpevoli degli addebiti che si fanno, potranno essere immediatamente cancellati dall'elenco dei soci.

Se qualche membro cercasse di promuovere la dissoluzione della Società con frode, azioni indecorose o disordini, potrà essere subito espulso.

Diritti e doveri dei Soci.

ART. 15. — I membri di questa Associazione debbono promettere sul loro onore di sottomettersi ed obbedire allo Statuto dell'Associazione e di essere buoni ed integri cittadini; e di obbligarsi di osservare il presente Regolamento mentre esso è in vigore così com'è, oppure se subisse modificazioni in seguito per la Società.

ART. 16. — I diritti dei membri sono sacri ed inviolabili; ma soggetti allo Statuto ed alla Costituzione ed essi cesseranno solo quando saranno caduti dal ruolo della Società.

La quota mensile è fissata per ogni socio in Cents 50.

ART. 17. — Il socio ha diritto al soccorso solamente dopo tre mesi passati dalla sua ammissione. In caso di malattia del socio la Società è obbligata di versare al socio il sussidio legale di 5 dollari la settimana, purchè egli sia in piena regola con l'amministrazione per il periodo di 9 mesi. Passati i tre mesi e continuando la malattia, il socio avrà per altri 3 mesi mezzo sussidio (\$2,50). Qualora il malato non guarisse l'assemblea deciderà che cosa deve fare la Società per il socio infermo.

Ogni membro pagherà 50 Cents al mese. Questa tassa può essere aumentata o diminuita dalla Società, a maggioranza di voti se il bisogno lo richiedesse.

ART. 18. — Qualora un Dottore ordinasse al membro ammalato di ritornare nella terra nativa, la Società gli accorderà qualche cosa di moneta, ed egli sarà cancellato dall'elenco dei soci e non avrà diritto di chiedere nessun'altra cosa dalla Società.

E' severamente proibito ai soci ammalati di recarsi nei Bars o dovunque per bere sostanze spiritose. Se l'ammalato desiderasse allontanarsi dalla sua dimora se non autorizzato non percepirà alcun sussidio.

ART. 19. — Non verranno accordati sussidi ai membri di cui la malattia durerà 4

giorni, od a quei membri che fossero affetti da mali venerei, che riportassero ferite in rissa, o che fossero ammalati per abuso di liquori. Però, le ferite riportate in rissa daranno diritto a sussidio, quando risulti che il socio ha agito per legittima difesa.

ART. 20. — I soci chiamati per obblighi di leva o di guerra, cesseranno di godere i benefici sociali e di pagare le tasse mensili durante il tempo della loro firma. Quando ritorneranno potranno essere riammessi a far parte del Sodalizio, senza nulla pagare, facendone domanda all'Amministrazione.

ART. 21. — Se qualcuno dei membri manca di pagare le tasse, per il periodo di tre mesi sarà considerato in arretrato, ed in caso di malattia egli non avrà diritto a chiedere i benefici che si concedono agli ammalati, fino a che non passino due mesi dal giorno in cui egli ha pagato l'intero e totale ammontare dell'arretrato al Segretario di finanza della Società.

ART. 22. — Il Segretario di finanza deve notificare a tutti i membri in arretrato di tre mesi di tassa che qualora essi non si metteranno in regola nel termine di trenta giorni, non potranno avvalersi di nessun beneficio concesso dalla Società. Se qualcuno dei membri

desiderasse una dilazione per il pagamento dell'arretrato, la Società investigherà per regolarsi su tale concessione.

ART. 23. — I membri che compongono il Comitato Sanitario dovranno diligentemente badare se gli ammalati osservano scrupolosamente le prescrizioni del Dottore; ed in caso di constatata negligenza, debbono farne rapporto al Segretario di finanza, il quale sospenderà i benefici che si danno agli ammalati.

ART. 24. — Il socio tornato in Italia paga metà quota, ed in caso di malattia ha diritto a metà sussidio. (Il tutto regolato secondo l'art. 17.) Il sussidio durerà solo 6 mesi.

ART. 25. — Qualora un membro fosse in prigione per ragioni non disonoranti, egli avrà la protezione e sarà difeso dalla Società.

ART. 26. — Un socio che palesasse la parola d'ordine della Società a qualsiasi persona sarà direttamente espulso dalla Società.

ART. 27. — Qualora un membro cambi residenza, egli è obbligato a notificarlo al Segretario di Archivio, ciò non facendo, egli sarà tenuto responsabile di tutta la materia comunicatagli dalla Società nella casa ove abitava prima.

ART. 28. — Il membro deve pagare tutte le tasse obbligatorie e le imposte che gli ven-

gono ordinate, e tutti i mesi deve pagarle anticipatamente, altrimenti egli non sarà in grado di godere tutti i diritti enumerati in questo Statuto.

ART. 29. — I membri che non si uniformeranno a tutte le leggi e le regole della Società contenute e sanzionate dallo Statuto, non avranno diritto ad alcun beneficio sociale.

ART. 30. — Non appena giunge alla Società la notizia che uno dei membri è morto, il Presidente, il Segretario di Archivio ed il Consiglio debbono espletare i preliminari necessari per i funerali.

ART. 31. — Tutti i membri debbono attendere al funerale, eccetto quando il socio sia morto di malattia contagiosa.

ART. 32. — Qualora un socio morisse in seguito a disgrazia nella mina o in seguito a malattia è fatto obbligo ad ogni socio della Società di versare un dollaro alla famiglia dell'estinto.

Questo dollaro dovrà versarsi anche se la morte colpisce il socio entro i primi tre mesi.

ART. 33. — Ogni membro è obbligato di assistere al funerale del socio morto, purchè non abiti al di là delle 4 miglia di distanza, sotto pena di pagare un dollaro di multa, eccetto il caso che l'assenza sia causata da inevitabili circostanze.

ART. 34. — Entro un anno dalla morte del socio, se la famiglia od un legale rappresentante del morto non si presenteranno alla Società per chiedere i documenti e quanto nel libro é detto circa le concessioni in caso di morte, perderanno i diritti all'uojo deliberati e la somma stanziata andrà ad accrescere il fondo di cassa della Società.

ART. 35. — E' vietato prendere, usare, vendere e bere sostanze di natura alcoolica, apportatrici di ebbrezza, nella Sala di riunione, nelle stanze, o nei locali appartenenti alla Società Italiana di Mutuo Soccorso di Manor, Pennsylvania.

ART. 36. — Se un membro o dei membri portano bevande che possono ubbriacare nella Sala di riunione, nelle stanze o nei locali appartenenti alla Società Italiana di Mutuo Soccorso e dispongono della stessa per vendita od altro, avranno inflitta la punizione dell'espulsione ne' modo all'uopo previsto.

Amministrazione della Società.

ART. 37. — La Società riunita in regolare assemblea ha pieni poteri per deliberare. I membri che compongono l'Amministrazione come é detto nell'articolo 4.º, saranno nominati ed eletti con la maggioranza votanti, e nessun socio si potrà eleggere per coprire al-

cun ufficio, prima che siano trascorsi sei mesi dalla sua nomina a socio della Società.

ART. 38. — Il Comitato Esecutivo si prende l'incarico di tutte le cose pertinenti agli affari della Società ed eseguisce le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente può revocare dall'ufficio qualche membro del Comitato Esecutivo, notificando alla Società tale azione, che può non essere sostenuta dal voto. Tale sospensione viene usata solamente quando i membri del Comitato Esecutivo non fanno pienamente il loro dovere.

ART. 39. — Qualora un membro del Comitato Esecutivo rassegnasse le dimissioni, il Presidente chiederà alla Società di sceglierne ed eleggerne un altro.

Il Comitato Esecutivo non mancherà di essere presente al rendiconto finanziario trimestrale della Società.

ART. 40. — I membri del Comitato Esecutivo saranno eletti per tali uffici in Marzo e Settembre ed entreranno in carica in Aprile ed in Ottobre.

ART. 41. — L'elezione deve esser fatta con voto segreto, e tutti i membri debbono essere avvisati per lettera o per cartolina postale, almeno tre giorni prima che essa abbia luogo.

Desiderando qualche membro di andare fuori della sala, deve averne il permesso dal Presidente.

Il Segretario di ricordo leggerà le relazioni delle riunioni prima di ogni adunanza.

Doveri del Presidente.

ART. 42. — Sarà dovere del Presidente nuovo eletto chiamare una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo, dopo 15 giorni la sua elezione, con lo scopo di esaminare la proprietà della Società, e quando la riceverà, della consegna che gli verrà fatta dal Presidente scaduto, ne rilascerà una relativa ricevuta.

ART. 43. — Il Presidente deve chiamare e presiedere tutte le riunioni della Società ed in casi di bisogno, convocare riunioni del Comitato Esecutivo, che il Segretario deve attendere col privilegio di consultare, deliberare e votare

Egli ha anche il privilegio di scegliere Comitati i quali saranno approvati dalla Società.

ART. 44. — E' anche dovere del Presidente il vedere se i membri ammalati sono giustamente visitati, ed in casi gravi deve dar loro la dovuta assistenza. Darà ordini relativi al credito di spettanza per il pagamento dei beneficii che si concedono agli ammalati e

compirà tutti i doveri del suo ufficio che gli impone il presente Statuto.

ART. 45. — E' dovere del Presidente chiamare a riunioni trimestrali il Comitato Esecutivo, con lo scopo di ispezionare la relazione trimestrale finanziaria, che deve essere esposta ed approvata in una seduta sociale regolare e, dopo l'approvazione firmata dal Presidente, dal Segretario e dai Curatori.

ART. 46. — E' dovere del Presidente di badare se tutti i membri sono trattati con rispetto e specialmente quelli del Comitato Esecutivo nel disimpegno delle proprie funzioni.

Qualora un membro disobbedisse al Presidente per ubbriachezza o per mancanza di educazione, esso sarà per la prima volta chiamato all'ordine nella sala di riunione e sarà, poi, presa una azione disciplinaria contro di lui, sottoponendola al voto dei soci, in tale caso.

Doveri del Vice Presidente.

ART. 47. — Il Vice Presidente sarà presente a tutte le riunioni sociali, assisterà il Presidente nel disimpegno dei doveri, ed in caso di assenza del Presidente ne farà le veci.

Qualora il Presidente od il Vice Presidente mancheranno a tre riunioni consecutive, la Società li dichiarerà decaduti dall'ufficio e potrà anche votare per essi un voto di biasimo.

Doveri del Segretario di Archivio.

ART. 48. — Il Segretario di ufficio deve mantenere il libro di nota di quanto si è fatto e fa nelle riunioni, e segnerà e scriverà in esso tutti gli atti della Società. Egli prenderà custodia di tutte le carte e documenti che sono di sua pertinenza e gli altri libri per il buon andamento del Comitato Esecutivo.

ART. 49. — Il Vice Segretario di Archivio cercherà di dare il suo aiuto al Segretario nel disimpegno delle proprie attribuzioni, il più che può, e sarà presente a tutte le riunioni.

ART. 50. — E' dovere del Segretario di Finanza di mantenere regolarmente il libro ove sono segnati i soci in arretrato con i loro pagamenti, le loro tasse di ammissione, rate mensili e multe. Di qualunque somma consegnata al Tesoriere o ai Curatori bisognerà che essi rilascino regolare ricevuta.

Egli dovrà inoltre notificare al Segretario di ufficio il nome di tutti i soci in arretrato di pagamento di tasse e darà tutti gli ordini per il pagamento delle spese generali della Società, inclusi i sussidii agli ammalati.

ART. 51. — Il Tesoriere deve pagare prontamente tutti i mandati di pagamento che siano muniti della firma del Presidente, del Segretario di Finanza o almeno, di un Curatore

Egli terrà scrupolosa cura del libro ove sono segnati i crediti ed i debiti, mostrando le somme per le quali ha dato ricevute e quelle che ha pagato fuori col proprio ordine.

ART. 52. — E' dovere del Comitato d'Investigazione e del Comitato Sanitario agire con la massima cautela, prudenza e scrupolosità per ciò che riguarda le loro applicazioni, di badare a coloro che sono ammalati ed in caso che scoprissero frodi, sono in dovere di riferirlo al Comitato Esecutivo ed al Presidente. I Curatori debbono scrupolosamente esaminare tutti i libri e fare ogni tre mesi alla Società l'esposizione finanziaria della stessa.

Portabandiere.

ART. 53. — I Portabandiere debbono portare le bandiere della Società ogni qualvolta essa esce in parata. E' dovere degli stessi comportarsi dignitosamente; ed in caso di ubriachezza, essi saranno soggetti a multa ed alla sospensione dei benefici sociali per tre mesi.

Giuria.

ART. 54. — E' dovere di tutti i membri della Società l'evitare quanto più è possibile ogni discordia fra di loro; ma in caso che un membro fosse offeso da un altro con calunnia diffamazione e qualunque altra cosa che possa portare offesa, egli rapporterà tale insulto al Presidente, che metterà tutti i suoi

buoni uffici per far venire i contendenti ad una soluzione amichevole, ed in caso che ciò fallisse, si porterà la faccenda davanti ad una Giuria.

I Giurati esamineranno ed investigheranno in proposito e piglieranno i provvedimenti che crederanno opportuni, ed essi presteranno giuramento, quando incominceranno a compiere tale loro dovere.

Specificazione dei membri.

ART. 55. — I soci sono divisi in tre categorie, cioè: regolari, onorari e meritori.

Coloro i quali concorrono in questa Società come è prescritto dal presente Statuto, sono chiamati Soci Regolari.

Coloro i quali si sono distinti per buone azioni fatte a beneficio di questa Società e della Colonia Italiana possono essere nominati Soci Onorari della Società.

Quei membri che abbiano resi servizi speciali a questa Società con fatti o parole, saranno nominati Soci Meritori.

Queste tre classi di membri, in caso di morte, hanno diritto all' accompagnamento funebre.

RIUNIONI.

ART. 56. — Le riunioni di questa Società si terranno l'ultima domenica di ogni mese.

Le riunioni si dividono in ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono quelle fatte l'ultima domenica d'ogni mese. Le straordi-

inarie potranno essere tenute, come l'ultima domenica di cui sopra anche in altra data a seconda della necessità, ed esse possono essere convocate per ordine del Presidente o di dieci membri in buono stato.

Quindici membri con il Presidente sono sufficienti per costituire il numero per trattare affari ed essi possono legalmente andare avanti nella discussione di affari.

ART. 57. — Quando il Presidente dichiarerà aperta la seduta i soci si leveranno in piedi in segno di rispetto. E' pure dovere dei soci di salutare il Presidente, quando entrano in sala di riunione; e dopo averne ottenuto dal Presidente il permesso, ogni socio può prendere in assemblea la parola.

ART. 58. — Questa costituzione è stata approvata ed è andata in vigore il 31 Maggio 1908.



Elenco dei Socii Fondatori

Ampezzan V.
 Andrighetti G.
 Andrighetti A.
 Andrighetti G.
 Bertolina A.
 Bazzo D.
 Bilesimo O.
 Bombassaro G.
 Bazzo G.
 Bottigno e G.
 Bottignole G.
 Bevilacqua A.
 Barzan L.
 Bodo B.
 Bodo E.
 Bevilacqua A.
 Barduca G.
 Bianchett G.
 Bressan G.
 Borgo S.
 Barduca A.
 Borgò G.
 Bodo R.
 Barduca A.
 Bonet G.
 Barnabò A.
 Bottignole D.
 Bottignole A.
 Bombassaro P.
 Bianchi G.
 Bianchi L.

Bettin G.
 Barduca G.
 Bertolina A.
 Broch P.
 Broch C.
 Broch F.
 Broch S.
 Broch C.
 Broch R.
 Broch F.
 Borgo F.
 Bertorello G.
 Bracco D.
 Benaglia E.
 Bassani C.
 Braghini A.
 Cecconello P.
 Corso A. Meleco
 Corso A. di Giov.
 Corso P. di Giuseppe
 Corso A. fu Giov.
 Corso G.
 Corso G. Brosa
 Corso A. Rana
 Corso A. Rode
 Corso A. di Giov.
 Corso G. fu Giov.
 Corso Giov. Sebast.
 Corso G. Piston
 Corso A. Zercol
 Corso G. Agana

Corso A. Rana
 Corso G. di Domen.
 Corso L. di Giuseppe
 Corso L. Panza
 Corso A. Piston
 Corso A. Oro
 Corso A. Forza
 Carrera G. di Ant.
 Carrera A.
 Carrera G.
 Cambruzzi A.
 Ceccon G.
 Ceecon P.
 Cecconelio G.
 Cecchin C.
 Carrera D.
 Ciotti G.
 Ciet E.
 Carrera F.
 Carrera L.
 Ciet B.
 Caldrer G.
 Carrera M.
 Ciet L.
 Ciet G.
 Ciet G.
 Cerato G.
 Carrera D.
 Crose P.
 Cambruzzi P.
 De Lazzer I.
 Di Bernardo F.

Di Bernardo A.
 De Rochi G.
 Dalla Betta P.
 Dalla Betta A.
 Dalla Betta G.
 Dalla Betta E.
 De Lazzer
 Dall' Agnol L.
 Domenegatto A.
 Domenegatto A.
 Dal Piaz G.
 De Stefano C.
 De Rosi A.
 Dalle Feste S.
 Dalle Feste G.
 De Nale M.
 De Lazzer A.
 De Marchi G.
 Di Giuglian G.
 De Rè L.
 De Rè B.
 De Marchi A.
 Dal Mastro G.
 Da Roit L.
 Fabbro O.
 Frescura A.
 Faoro V.
 Furlin A.
 Furlin G.
 Ferro L.
 Frescura L.
 Fantin V.

Barbero F.	Marsiglio A.
Gasparini A.	Minella G.
Giacobbi G.	Minella V.
Giacomel A.	Minella A.
Giacomelli Ange o	Minella P.
Giacomelli Agostino	Minella A.
Giacobbi A.	Minella G.
Giacomin F.	Maccagnan V.
Gobbo Gio: Batta:	Maccagnan G.
Garbin C.	Maccagnan G.
Giacomin A.	Maccagnan A.
Giacomin G.	Maccagnan G.
Garbin L.	Maccagnan L.
Giacomin G.	Marcon O.
Giacomin G.	Marcon A.
Garbin G.	Marcon G.
Genova P.	Marcon V.
Gaio P.	Martinato G.
Laini F.	Menegaz G.
Larisi V.	Menegazzi A.
Lira G.	Menegaz A.
Lira L.	Mazoch G.
Lucchesi A.	Mazoch G.
Longo D.	Menegola S.
Marsiglio G.	Monaco A.
Marsiglio D.	Mores G.
Marsiglio A.	Massimino A.
Marsiglio A. Ceca	Minella D.
Marsiglio P. Ceca	Onder G.
Marsiglio C.	Onder Giovanni
Marsiglio D.	Oppio O.
Marsiglio V.	Oppio M.

Oppio P.	Sartori L.
Oppio G.	Schena A.
Pellegrini N.	Semifero G.
Pescador G.	Sceglie G.
Pescador G.	Scopel G.
Pante A.	Toigo A.
Pante N.	Toigo V.
Perotto L.	Toigo P.
Pongan D.	Toigo A.
Perotto S.	Templari G.
Semifero G.	Tognetta G.
Sebben A. Meneghet.	Tessaro G.
Sebben A.	Tessaro G.
Sebben G. Nichio	Tabacchi Paolo
Sebben L. Cerego	Tabacchi D.
Sebben G. Gamb.	Tiepolo M.
Sebben A. Gamb.	Roman L.
Sebben A. Gamb.	Rosso L.
Sebben A. Cerego	Rosso G.
Susin G. fu Giov.	Reato G.
Susin D. di G.	Reato B.
Susin A. di Giov.	Viecelli G.
Susin A. fu Giov.	Viecelli F.
Susin A. di Giov.	Viecelli S.
Schena L.	Viecelli G.
Sonaggiere	Viecelli G. Miglia
Simonetto G.	Viecelli G. Piot
Sguario L.	Viecelli G. Bado
Sguarto A.	Viecelli P. Bado
Sguario A.	Viecelli A. Bado
Scatolaro G.	Viecelli L. Bado
Struzzi V.	Viecelli G. Mosè

Viecelli Giulio Mosé	Venzon A.
Viecelli G. Mosé	Querincig E.
Viecelli A. Rege	Zucco G.
Viecelli A. di Pietro	Zucco A.
Viecelli B.	Zucco P.
Viecelli G.	Zucco A.
Viecelli L.	Zucco G.
Vecellio T.	Zanona A.



180

3